

Accordo integrativo per la destinazione del fondo risorse decentrate anno 2022.

Premesso che:

- in data 18 gennaio 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per la destinazione del fondo risorse decentrate anno 2022;
- il Revisore dei conti, in data 5.4.2022, ha dato il proprio nulla osta ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 14 del 12.4.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato l'ipotesi di accordo del 18 gennaio 2022 autorizzandone la sottoscrizione definitiva.

Il giorno 19 aprile 2022 le delegazioni trattanti rappresentanti i dipendenti comunali e la parte pubblica si incontrano per la sottoscrizione dell'accordo integrativo per la destinazione del fondo risorse decentrate anno 2022, ammontante a complessivi € 10.128,68, comprensivi della parte stabile, quantificata in € 10.128,68, mentre è in attesa di quantificazione la parte variabile, a titolo di eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (nello specifico, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018: incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016, e compensi per censimenti ISTAT, in fase di quantificazione).

Sono presenti:

- per la parte pubblica:

dr.ssa Antonella Mariani, Segretario generale

- per le delegazioni sindacali:

CISL/FP: Franco Maisto

Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Marina Malaman

Il presente accordo ha per oggetto i criteri di ripartizione delle risorse disponibili di cui all'art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui al successivo comma 2, relativamente all'anno 2022.

Considerato che le risorse confluite nel fondo risorse decentrate sono rese annualmente disponibili per gli utilizzi di cui all'art. 68 comma 2, al netto delle risorse necessarie per finanziare i seguenti istituti a carattere fisso, posti a carico delle risorse stabili:

- differenziali di progressione economica attribuiti in anni precedenti (progressioni orizzontali storiche), cui è destinata la somma di € 525,62;
- indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004, cui è destinata la somma di € 1.624,32;

cì premesso, le risorse disponibili per gli utilizzi oggetto di contrattazione integrativa ammontano a **€ 7.978,74** (risorse stabili).

Preso atto della definizione delle indennità, come individuate nel contratto decentrato integrativo, si procederà alla erogazione degli importi previsti fino a diverso accordo in sede decentrata.

Cì premesso, la delegazione di parte pubblica e le delegazioni sindacali concordano la seguente destinazione delle risorse disponibili per l'anno 2022:

Parte fissa: **€ 7.978,74** così destinati:

- € 350,00 per indennità di ulteriori specifiche responsabilità - art. 70 quinquies comma 2 del CCNL 21.5.2018;
- € 308,00 per indennità condizioni di lavoro - art. 70 bis comma 1 lett. a) del CCNL 21.5.2018 (disagio, quantificata in € 1,40 al giorno per n. 220 giorni lavorativi presunti. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta e immediata sulla salute e sull'integrità personale del lavoratore, può incidere, per gli aspetti sostanziali, spaziali o temporali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone

l'autonomia temporale e relazionale. L'indennità è corrisposta al personale inquadrato nelle categorie B e C, la cui prestazione lavorativa è svolta in particolari modalità e condizioni, spaziali e temporali, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti, e che non siano già oggetto di specifici compensi definiti dal CCNL: - un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti, senza che dia luogo ad altre specifiche indennità;- espletamento di servizi urgenti "su chiamata" per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare la garanzia di pubblica incolumità;- assegnazione a pluralità di servizi in ambiti diversi di attività prive del personale cessato dal servizio. L'indennità può essere erogata solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa, e l'importo viene proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- € 628,94 per l'attivazione di n. 1 (una) progressione orizzontale, da attribuirsi in base alla media della valutazione del triennio 2019/2021, con decorrenza 1.1.2022.

avanzano € 6.691,80
da destinarsi alla produttività collettiva e individuale, salva più esatta quantificazione delle singole voci a consuntivo.

Parte variabile da quantificarsi: risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018: incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016, da distribuire a norma del Regolamento comunale; compensi per censimenti ISTAT.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Delegazione di parte pubblica:
F.to Dr.ssa Antonella Mariani, Segretario generale

Le Delegazioni sindacali:

CISL/FP: F.to Franco Maisto

Rappresentanza Sindacale Unitaria:

F.to Marina Malaman

PROT. N. 1541 / 2022

- CONFORME A ORIGINALE -